DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2015, n. **1583.**

Atto di indirizzo per l'applicazione dei Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 373 e n. 374 del 14 luglio 1998 fino alla adozione dei provvedimenti comunali in materia di contributo di costruzione di cui al Titolo I, Capo II del r.r. 2/2015.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Fernanda Cecchini;

Vista la legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 recante "Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale";

Visto il regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2;

Vista la nota dell'ANCI del 14 dicembre 2015, prot. n. 745 con la quale è stata richiesta una proroga del termine fissato all'articolo 141, comma 2 del suddetto regolamento per consentire ai Comuni di poter adempiere all'aggiornamento del contributo di costruzione, in considerazione della complessità della materia e delle difficoltà manifestate dalle amministrazioni comunali, considerato che solo alcuni comuni hanno provveduto a completare l'iter di approvazione dei nuovi provvedimenti nei termini previsti dalle norme regolamentari di cui sopra;

Considerato che l'articolo 141, comma 4 del regolamento regionale 2/2015 consente di applicare le disposizioni previgenti in materia di determinazione del contributo di costruzione con le modalità previste dai DDPPGGRR n. 373 e 374 del 14 luglio 1998, fino alla data del 31 dicembre 2015;

Ritenuto necessario disporre, al fine di non determinare un vuoto normativo che non consente di determinare il contributo di costruzione per i nuovi titoli abilitativi e quindi la conseguente disapplicazione della relativa disciplina edilizia, che i comuni, fino alla definizione dei provvedimenti di applicazione del contributo di costruzione definiti dalle nuove disposizioni regionali, possano continuare ad applicare i provvedimenti comunali adottati ai sensi dei DDPPGGRR suddetti n. 373/1998 e n. 374/1998, definendo un tempo ragionevolmente congruo almeno fino al 30 giugno 2016;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri prescritto dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di stabile che i Comuni che non hanno adottato i provvedimenti per la determinazione del contributo di costruzione di cui all'articolo 141, comma 2 del r.r. 2/2015 entro il termine del 31 dicembre 2015, continuano ad applicare, dal 1 gennaio 2016 e fino alla data del 30 giugno 2016, gli atti comunali adottati in applicazione dei decreti del Presidente della Giunta regionale n. 373 e n. 374 del 14 luglio 1998, anche per le istanze di titoli abilitativi dichiarate ricevibili alla stessa data del 30 giugno 2016;

3) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e nel sito istituzionale.

La Presidente
MARINI

(*su proposta dell'assessore Cecchini*)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Atto di indirizzo per l'applicazione dei Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 373 e n. 374 del 14 luglio 1998 fino alla adozione dei provvedimenti comunali in materia di contributo di costruzione di cui al Titolo I, Capo II del r.r. 2/2015.**

Premesso che:

L'articolo 141 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 "Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate), dispone, al comma 2, l'adozione da parte dei Comuni, dei provvedimenti per l'aggiornamento del contributo di costruzione, fissando il termine temporale per tale adempimento al 31 ottobre 2015.

Inoltre lo stesso comma 2 fa decorrere l'efficacia dei provvedimenti comunali adottati al 1 gennaio 2016.

A tale proposito, l'ANCI Umbria ha costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentati tecnici di alcuni Comuni, a cui partecipa anche la Regione Umbria, allo scopo di coordinare gli adempimenti previsti a carico dei Comuni dal suddetto regolamento, anche al fine di facilitarne e renderne il più possibile omogenea l'applicazione.

L'ANCI con nota del 14 dicembre 2015, prot. n. 745 ha richiesto una proroga del termine fissato dal suddetto regolamento per consentire ai comuni di poter adempiere in considerazione della complessità della materia e delle difficoltà manifestate dalle amministrazioni comunali, considerato che solo alcuni Comuni hanno provveduto a completare l'iter di approvazione dei nuovi provvedimenti nei termini previsti dalle norme regolamentari di cui sopra.

Inoltre, va considerato che l'articolo 141, comma 4 del regolamento regionale 2/2015 consente di applicare le disposizioni previgenti in materia di determinazione del contributo di costruzione con le modalità previste dai DDPPGGRR n. 373 e 374 del 14 luglio 1998, fino alla data del 31 dicembre 2015 e che quindi in assenza dei provvedimenti comunali adottati in applicazione delle disposizioni in vigore, si determinerebbe un vuoto normativo che non consentirebbe di determinare il contributo di costruzione per i nuovi titoli abilitativi e quindi la conseguente disapplicazione della relativa disciplina edilizia.

Considerato che:

— la suddetta richiesta dell'ANCI è in corso di accoglimento da parte della Giunta regionale attraverso l'approvazione di un regolamento che prevedere nuovi termini per l'adozione dei suddetti provvedimenti comunali comunque limitati ad un tempo ragionevolmente breve, ma che dopo l'emanazione dei criteri emanati dal gruppo di lavoro costituito dall'ANCI, consenta ai Comuni di provvedere nel merito;

— si rende pertanto necessario disporre, al fine di non determinare un vuoto normativo che non consente di determinare il contributo di costruzione per i nuovi titoli abilitativi e quindi la conseguente disapplicazione della relativa disciplina edilizia, che i Comuni, fino alla definizione dei provvedimenti di applicazione del contributo di costruzione definiti dalle nuove disposizioni regionali, possano continuare ad applicare i provvedimenti comunali adottati ai sensi dei DDPPGGRR suddetti n. 373/1998 e n. 374/1998, definendo un tempo ragionevolmente congruo almeno fino al 30 giugno 2016, corrispondente con le norme regolamentari in corso di emanazione;

Si propone alla Giunta regionale

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2015, n. **1587.**

L.R. 28 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. - Norme e procedure per concedere l'autorizzazione regionale a vendere o locare gli alloggi acquistati con contributo pubblico.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Giuseppe Chianella

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;